

## Gianpaolo Impagnatiello

### *Regole del c.d. processo civile telematico e sistema del codice di rito*<sup>\*</sup>

1. Il tema del ‘riallineamento’ tra principi processuali e regole tecniche del c.d. processo civile telematico è all’ordine del giorno ormai da tempo. Nel mese di febbraio del 2015, con l’approvazione del d.d.l. delega n. 2953/C/XVII, che recepisce lo schema di riforme del processo civile elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta da Giuseppe Maria Berruti, si è messo in moto il processo legislativo che potrebbe – il condizionale è come sempre d’obbligo – portare ad affrontare in modo diretto la questione, posto che nell’art. 2, lett. *h*), si stabilisce che i decreti legislativi attuativi dovranno prevedere l’«adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico».

In cosa siffatto adeguamento debba consistere il d.d.l. e la relazione illustrativa non lo dicono. Ci si sarebbe forse potuti attendere minore approssimazione. Sta di fatto che la carta è bianca e si tratterà di riempirla. Certo, c’è l’indicazione dell’Associazione Nazionale Forense, secondo cui «non è il processo telematico che si deve adeguare al codice di procedura civile, ma è il codice di procedura civile che deve essere fatto in modo da garantire la più assoluta efficienza ed affidabilità del processo telematico, rispettandone caratteri, requisiti e standard: “il processo telematico innanzi tutto e tutto il resto si conformi ad esso”». Istintivamente questa prospettiva mi lascia perplesso e non già perché io pensi che la tecnologia non debba entrare dalla porta principale nella gestione processuale, ma perché non mi convince la contrapposizione tra processo telematico e codice processuale: come se ci fosse il processo civile e poi il processo civile telematico.

Non credo che il c.d. processo telematico possa essere un fine. Il processo

---

<sup>\*</sup> Testo della relazione tenuta nel convegno su ‘Nuove regole e prassi per l’efficienza del processo civile telematico a un anno dalla sua obbligatorietà’, svoltosi a Milano il 23 giugno 2015 per iniziativa dell’Unione Nazionale delle Camere Civili.

civile è strumento di attuazione dei diritti e, a propria volta, la tecnologia non può che essere al servizio del processo: la tecnologia telematica nella gestione processuale, insomma, è strumentale al quadrato.

E allora mi sembra più stimolante l'approccio problematico che non molto tempo fa Remo Caponi ha avuto al tema delle implicazioni linguistiche del c.d. processo civile telematico<sup>1</sup>. Egli si è domandato se abbia senso affrontare la questione della lingua processuale (*rectius*, delle lingue processuali) anche nel processo civile telematico; se cioè, la questione sia assorbita da quella che attiene alle lingue del processo civile *tout court* oppure meriti un'analisi *ad hoc*. Egli conclude per la soluzione affermativa, ma all'esito di un'indagine che passa attraverso l'esaltazione della capacità propulsiva che l'impiego delle tecnologie telematiche può produrre sul piano della semplificazione, della comprensibilità e della trasparenza della lingua processuale. In una parola della sua democratizzazione.

Orbene, se l'impiego delle tecnologie telematiche è in grado di innescare trasformazioni virtuose, è vero anche che esso racchiude delle incognite delle quali occorre essere consapevoli, a cominciare dalla esaltazione eccessiva del suo ruolo.

Questo implica una serie di prese di posizione, alle quali non intendo sottrarmi.

Credo, in primo luogo, che le scelte di valore sul processo civile debbano situarsi a monte dell'uso della telematica e dell'informatica, e non possano esserne in alcun modo condizionate. Mi riferisco essenzialmente alla fondamentale opzione tra oralità e scrittura nel processo civile. Com'è noto, la tensione tra questi due paradigmi è antica: Giuseppe Chiovenda e prima di lui Franz Klein hanno propugnato la necessità che il processo civile sia quanto più possibile orale. In realtà, un processo civile completamente orale è praticamente irrealizzabile. Anche la parabola del processo del lavoro – e in tempi più recenti quella dei procedimenti camerali e cautelari – dimostra che l'amministrazione della giustizia in ambito civile non può essere mai completamente lasciata al dominio dell'oralità. La parola detta ha bisogno dell'ausilio e del supporto della parola scritta. Mentre la *quaestio facti* si presta a un esame prevalentemente se non esclusivamente orale, come nel processo penale, le questioni di diritto sono notoriamente più adatte a una trattazione per iscritto. E del resto la domanda giudiziale non può che essere veicolata nel processo in forma scritta. Intendo dire – per quanto il tema meriterebbe una indagine ben più ampia di quella

---

<sup>1</sup> R. CAPONI, *Il processo civile telematico tra scrittura e oralità*, in «Riv. trim. dir. e proc. civ.», 2015, pp. 305 ss.

che qui è possibile svolgere – che oralità e scrittura devono convivere nel processo civile, completandosi e rafforzandosi l'un l'altra.

Del resto, non è un caso che la maggior parte delle esperienze europee, a partire da quella tedesca, si siano orientate verso un modello di processo che ha il suo cardine nell'udienza, la quale è necessariamente orale ma viene preparata mediante uno scambio preliminare di scritti difensivi. Scritti che servono non solo a consentire un pieno dispiegamento del contraddittorio, ma anche a consentire al giudice un efficace *case management* all'udienza.

È, per certi versi, un po' il modello processuale che qualche anno fa fu disegnato dalla Commissione Vaccarella, fu testato (con esiti poco felici) nel rito societario e oggi, con taluni aggiustamenti, viene riproposto dal d.d.l. delega frutto dei lavori della Commissione Berruti.

Orbene, è lecito domandarsi: la scelta di questo o di un altro modello processuale può essere condizionata dall'uso delle tecnologie informatiche e telematiche? È giusto prediligere un modello più scritto che orale in ragione del più ampio dispiegarsi della telematica cui esso si presta?

2. A mio avviso la risposta non può che essere negativa. La tecnologia può offrire un supporto formidabile alla realizzazione di un modello processuale misto (scritto-orale), ma non piegarlo alle sue esigenze.

Non sono certamente io il primo a dire che la capacità seduttiva della telematica e dell'informatica è molto forte. L'utilizzo delle modalità di gestione telematica del processo è tanto più efficace e proficuo, quanto più il processo è scritto. Non a caso, in Italia di processo civile telematico si è cominciato a discutere soprattutto dopo le riforme della metà degli anni Novanta, che hanno aumentato il peso specifico della scrittura nella trattazione della causa<sup>2</sup>. Le memorie *ex art. 183*, comma 6, c.p.c. spostano il baricentro della trattazione dall'udienza agli studi legali degli avvocati, svuotando quasi completamente di significato la prima udienza, che il più delle volte si riduce a un mero rinvio con assegnazione dei ben noti termini. Si aggiungano tutte le previsioni che tendono a sostituire il confronto personale con attività compiute per iscritto: lo scambio tra CTU e parti del progetto di relazione e delle relative osservazioni; la trasmissione della dichiarazione scritta del *debitor debitoris* nella procedura espropriativa presso terzi; fino ad arrivare alla testimonianza scritta (art. 257-*bis*, c.p.c.) e al c.d. *affidavit*

<sup>2</sup> V., tra gli altri, i saggi di F. CARPI, *Processo civile e telematica, riflessioni di un profano*, e di P. LICCARDO, *Introduzione al processo civile telematico*, entrambi in «Riv. trim. dir. e proc. civ.», 2000, pp. 467 ss. e 1165 ss.

previsto dal d.l. 132/2014 ma soppresso dalla relativa legge di conversione.

Mi sembra che la tendenza degli ultimi anni sia stata quella a implementare momenti di trattazione scritta nel processo, a tutto scapito dell'oralità, vista non già come una risorsa, ma piuttosto come un bene prezioso da centellinare, sostituendo per quanto possibile le attività una volta destinate a essere svolte in udienza con adempimenti scritti.

L'uso delle tecnologie telematiche ha trovato in questa cornice un terreno fertile di espansione: quanto più frequenti e numerosi sono gli adempimenti processuali destinati a essere assolti per iscritto, tanto più la telematica può dire la sua. E fin qui va benissimo, perché tanto l'avvocato, quanto il giudice traggono un innegabile ed evidente beneficio dal poter depositare una memoria o un provvedimento con pochi clic comodamente dalla propria postazione remota (salvo poi vedere le cancellerie piene di avvocati che chiedono come mai dopo tre o quattro giorni non è ancora pervenuta la fatidica quarta ricevuta: ma questo è un altro paio di maniche). Ed è innegabilmente comodo poter leggere atti e documenti senza accedere fisicamente al fascicolo cartaceo.

E tuttavia, come ho accennato, la telematica potrebbe voler piegare le logiche del processo a se stessa e alla propria *vis expansiva*. Appare evidente come nelle possibilità della tecnologia telematica vi sia anche quella della gestione a distanza delle udienze: un giudice, due avvocati e magari un cancelliere dialogano in videoconferenza ciascuno dal proprio ufficio o dal proprio studio, senza incontrarsi. Lo si può già fare e talvolta lo si fa e anche questo è innegabilmente utile in certe situazioni.

Ma è questo lo standard di processo civile che vogliamo? Un processo in fondo spersonalizzato e disumanizzato, nel quale tutto si fa dialogando a distanza senza confronto personale? In cui la presenza in ufficio di avvocati e giudice è un fatto residuale? La telematica tiene (*rectius*, si propone di tenere) lontani dagli uffici gli avvocati, ma lo stesso risultato produce per il giudice, il quale grazie alle tecnologie telematiche è invogliato a vivere poco l'ufficio giudiziario. Anch'egli trova comodo restare a casa e depositare da lì i propri provvedimenti. Il che, a ben vedere, non è senza riflessi sulla condivisione della cultura della giurisdizione e sulla circolazione delle buone prassi, e mal si concilia con il concetto stesso di ufficio del giudice da più parti propugnato.

Insomma, quello sopra accennato potrebbe essere, in un futuro neppure troppo lontano, il 'vero' processo civile telematico: un processo in cui tutto si fa mediante documenti informatici trasmessi con sistemi sicuri e con pieno valore legale; in cui anche le udienze, se ci sono, sono gestite in via telematica; in cui il verbale di udienza, *ça va sans dire*, consiste in un documento informatico.

Se è questo il futuro del processo civile deve deciderlo la politica, dialogando con l'avvocatura, la magistratura, il personale ausiliario e, perché no, l'accademia. Ma, sia consentito dirlo, a decidere quale debba essere il processo civile di domani non può essere la tecnologia, né possono essere ingegneri e tecnici informatici.

Personalmente credo – e l'esperienza europea lo conferma – che un processo interamente telematico, destinato a essere gestito in maniera solo immateriale da tecnocrati del diritto (magistrati telematici, avvocati telematici, cancellieri telematici), sia poco rispondente alle esigenze delle moderne società democratiche, nella misura in cui tale modello processuale tende a escludere il cittadino dall'esercizio della giurisdizione. L'accesso alle aule di giustizia, il confronto con il giudice, l'avversario, i testimoni e gli altri protagonisti del processo, sono sinonimo di partecipazione, rispondendo a un bisogno primario di una società democratica evoluta.

3. In attesa che tutto questo accada, non possiamo non registrare come il c.d. processo civile telematico stia producendo, insieme a tanti risultati sicuramente apprezzabili (v. le meravigliose sorti e progressive esibite dall'ultima ricognizione statistica di fonte ministeriale, aggiornata a maggio 2015), anche qualche pericolosa deriva.

Non mi riferisco ora alla tecnologia telematica.

Non mi riferisco neppure alle criticità che in questo ultimo anno sono emerse con riguardo al funzionamento dei dispositivi che devono assicurare il dialogo tra archivi informatici e punti di accesso.

Mi riferisco piuttosto alle distorsioni che derivano dal pensare che esista un processo civile telematico 'diverso' dal processo civile, con un proprio sistema di regole e con propri principi, ai quali le regole e i principi del processo civile non si applicano.

La forza delle parole non va sottovalutata. La formula 'processo civile telematico', utilizzata correntemente per definire in maniera sintetica le disposizioni sul deposito e le comunicazioni di atti e provvedimenti nel processo, rischia di generare la convinzione che l'uso delle tecnologie telematiche possa essere del tutto autoreferenziale<sup>3</sup>. A ben vedere, fin quando l'espressione processo civile telematico rimane uno slogan, da utilizzare per definire un obiettivo auspicato (quello cioè di un impiego massiccio della telematica nella gestione processuale) ovvero in contesti non tecnici

<sup>3</sup> Colgono l'enfasi della locuzione C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, III, Giappichelli, Torino 2012<sup>2</sup>, pp. 245 ss.; G.G. POLI, *Il processo civile telematico del 2015 tra problemi e prospettive*, in «Giusto processo civ.», 2015, p. 229.

per definire in maniera sintetica e immediatamente comunicativa un sistema di regole, non c'è nulla di cui scandalizzarsi. L'anelito verso un processo civile sempre più padrone delle tecnologie telematiche potrà essere apprezzato da alcuni e magari meno da altri, ma discorrere di processo civile telematico è lecito e accettabile.

Trovo invece meno accettabile leggere in certi arresti giurisprudenziali che il processo civile telematico non tollera deviazioni dall'applicazione delle regole tecniche su cui esso è costruito; e constatare che il mancato rispetto di codeste regole tecniche non va sanzionato secondo le categorie proprie del processo civile, ma secondo gli stilemi dello stesso processo civile telematico<sup>4</sup>.

Mi riferisco, per esempio, a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il deposito di un atto in PDF immagine anziché in PDF nativo, non rendendo possibili operazioni di selezione e copia di sue parti, deve essere sanzionato con l'inammissibilità dell'atto. E ciò viene detto dopo aver individuato lo scopo del processo civile telematico nella sua stessa funzionalità: «lo scopo dell'atto processuale telematico diviene, prima di ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati in luogo di altri»<sup>5</sup>, sicché «risulta di immediata percezione che il processo civile telematico implica l'adesione degli operatori agli standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata (art. 111 Cost.)».

Si tratta, a mio sommo avviso, di una distorsione interpretativa fortunatamente contrastata non solo dalla dottrina pressoché unanime, ma anche da altra parte della giurisprudenza incline ad attribuire all'osservanza delle regole tecniche un valore meramente strumentale al raggiungimento dello scopo obiettivo dell'atto, che non è da ricercarsi nella funzionalità del PCT, bensì nei principi e nelle regole del processo civile: sicché il deposito di un ricorso per ingiunzione o di una memoria in PDF immagine anziché in PDF nativo integrerà una mera irregolarità e non già una nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Su questi e altri problemi, v. G.G. POLI, *Profili teorico-pratici del deposito degli atti nel processo civile telematico*, in «Foro it.», 2014, V, coll. 137 ss.; ID., *Processo civile telematico: le novità del d.l. n. 90/2014*, in <[www.treccani.it](http://www.treccani.it)> (ultimo accesso 01.03.2016); ID., *Il processo civile telematico del 2015*, cit., pp. 229 ss.

<sup>5</sup> Trib. Roma 9 giugno 2014, Giud. Saracino, in <[www.pergliavvocati.it](http://www.pergliavvocati.it)> (ultimo accesso 01.03.2016).

<sup>6</sup> Una preziosa indicazione si ricava da Cass. 17 giugno 2015, n. 12509, secondo cui l'invio a mezzo posta di un atto processuale alla cancelleria, pur essendo del tutto irregolare, non vizia il deposito se lo scopo di quest'ultimo è stato raggiunto.

4. L'autoreferenzialità insita nell'erigere la funzionalità del processo civile telematico a ragione stessa della sua esistenza è molto pericolosa. Ed è questa la ragione per la quale è importante che il codice di rito si riappropri del proprio ruolo, accogliendo al proprio interno la disciplina della trasmissione telematica degli atti, sia sotto il profilo fisiologico, sia sotto quello patologico. Solo sciogliendo l'equivoco che il PCT non è altro rispetto al processo civile, e dando respiro sistematico alla relativa disciplina, connettendola ai principi fondamentali del processo, è possibile superare gli attuali imbarazzi interpretativi e assicurare alla telematica la rilevanza che merita nel *case management*.

Quali indicazioni operative è possibile suggerire nel breve e nel medio periodo?

In primo luogo, occorrerà risolvere quanto prima il problema del 'doppio binario' del fascicolo, per metà cartaceo, per metà telematico.

Occorrerà poi:

- modificare le disposizioni (artt. 165, 166, 415, 416, 342, 369, 370, 702-*bis* ecc., c.p.c.) che prevedono le modalità di costituzione dell'attore e del convenuto, e che oggi non fanno alcun riferimento alla possibilità di costituzione in giudizio in via telematica;
- modificare gli artt. 126 e 130, c.p.c. sulla redazione del verbale. La verbalizzazione delle udienze va radicalmente ripensata, alla luce sia della possibilità di redazione del verbale con modalità telematica, sia dell'endemica carenza di personale di cancelleria;
- modificare l'art. 147 c.p.c.: il limite orario non ha senso se è possibile notificare anche nei giorni festivi;
- stabilire con quali modalità il fascicolo di parte solo telematico ovvero metà cartaceo metà telematico deve essere depositato nei giudizi di impugnazione;
- eliminare la necessità che il deposito sia accettato dal cancelliere. Infatti, se è vero che la data e l'orario del deposito sono quelli della ricevuta di avvenuta consegna (ossia la c.d. seconda ricevuta), è pur vero che il difensore saprà se il deposito si è perfezionato con successo solo con l'avvenuta accettazione da parte del cancelliere, il che quasi mai avviene nell'arco della medesima giornata e può avvenire anche alcuni (o molti) giorni dopo. Per non dire della possibilità (tutt'altro che teorica) che finanche le prime ricevute – quelle di accettazione e di avvenuta consegna – siano recapitate al mittente con significativo ritardo. Questo fa sì che, nella prassi, sia vivamente sconsigliato effettuare i depositi telematici l'ultimo giorno, poiché in caso di mancata accettazione

da parte del cancelliere dopo la scadenza del termine non vi è modo di rimediare. Un 'allineamento' tra regole processuali ed esigenze funzionali del PCT dovrebbe allora consistere nella modifica dell'art. 153 c.p.c., con introduzione della previsione per cui, in caso di rifiuto del deposito da parte del cancelliere (per qualunque motivo), il deposito telematico può essere ripetuto entro un brevissimo termine (ad es. ventiquattro ore) dalla ricezione della quarta ricevuta, con attestazione da parte del difensore che gli atti e i documenti depositati sono conformi a quelli oggetto del primo deposito;

- rendere visibili in tempo reale i depositi telematici;
- introdurre (non nel c.p.c., bensì) nel sesto libro del codice civile una o più norme dirette a stabilire il principio che un formato difforme da quello previsto dalle regole tecniche sul PCT equivale all'originale oppure, a seconda dei casi, ha il valore di una copia dell'originale, la quale, ai sensi dell'art. 2719, c.c., ha la stessa efficacia del formato previsto dalle regole tecniche se la sua conformità è attestata dal difensore o non è contestata.

L'innovazione sicuramente più importante consiste tuttavia nel dettare una disciplina della violazione delle regole tecniche sugli invii telematici in linea con i principi del nostro c.p.c., che a mio avviso ha nella disciplina della nullità degli atti processuali, posta a chiusura del primo libro, una delle sue parti migliori, in grado di porre il processo al riparo da derive iperformalistiche quali quelle più su ricordate. Beninteso, una modifica normativa non sarebbe in questo senso neppure necessaria, ben potendo ricavarsi dai principi di strumentalità, di conversione e di rilevazione della nullità processuali tutto quanto necessario a risolvere la maggior parte dei problemi interpretativi dei quali la giurisprudenza si occupa quasi quotidianamente. Tuttavia, come dimostra la riscrittura dell'art. 164, c.p.c. ad opera della l. 353/1990, anche una norma a stretto rigore inutile, perché fedelmente applicativa di principi generali, può rendersi indispensabile per condurre per mano la giurisprudenza verso interpretazioni non formalistiche e tendenzialmente *in bonam partem* delle sanzioni comminabili a fronte delle divergenze dell'atto rispetto al suo paradigma legale.

5. Per concludere, il c.d. processo civile telematico, tra impronte di Hash e rigore formale delle attestazioni di conformità, ha ormai prodotto una nuova ritualità, se non proprio una nuova mistica; le quali ci



ricordano che, come diceva Piero Calamandrei, «per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede».

*Abstract*

L'Autore nota come alcune delle criticità derivanti dalla introduzione del processo civile telematico derivino da una distorsione della sua funzione e del suo scopo. È infatti spesso confuso con un sistema autonomo e diverso dal processo civile, con un proprio sistema di regole; ove sarebbe invece opportuno ricondurlo alla sua propria funzione di strumento al servizio del processo civile. Si propongono, dunque, alcune correzioni, nell'ottica di un riallineamento tra principi processuali e regole tecniche.

